



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE
SETTORE 5 - FITOSANITARIO, CACCIA E PESCA – FEAMPA – PUNTI DI ENTRATA
PORTO DI GIOIA TAURO E CORIGLIANO**

Assunto il 11/11/2022

Numero Registro Dipartimento 1686

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 14322 DEL 16/11/2022

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA CATTURA TEMPORANEA A SCOPO SCIENTIFICO DI INDIVIDUI DI BECCACCIA (SCOLOPAX RUSTICOLA) EQUIPAGGIATI CON TRASMETTITORE SATELLITARE NEL TERRITORIO REGIONALE, INVERNI 2019/2023 PROF. DIEGO RUBOLINI E SIG. ALESSANDRO TEDESCHI.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO Che:

- la legge quadro sulla caccia n. 157/92, che all'art. 4, comma 1, prevede che *“Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle Università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.”*;
- la L.R. n. 9/96, all'art 3 comma 5, così recita: *“La Giunta regionale, su parere dell'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) e dell'ISPRA, può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio Nazionale delle Ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, - a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura per l'inanellamento e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova dai nidi e piccoli nati. L'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992”*;

RILEVATO che l'art. 21bis della succitata Legge Regionale n.7/1996, introdotto dall'art. 14 della L.R. 27 dicembre 2016 n.43, che al comma 1 così recita : *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della medesima, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.”*;

ATTESO CHE il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano, nella persona del Prof. Diego Rubolini, con pec del 27/07/2022, ha trasmesso la richiesta di autorizzazione per cattura temporanea di individui di beccaccia 2019/2023 allegando il relativo parere ISPRA Prot. 58737 del 11/10/2019, rilasciato tenendo conto:

1. Dello stato di conservazione della specie target;
2. Del numero di individui che si intende catturare;
3. Delle tecniche previste per la cattura;
4. Della soglia massima prevista (3%) circa il rapporto tra il peso degli strumenti e quello degli individui campionati;
5. Dell'uso di trasmettitori satellitari GPS/Argos miniaturizzati di ultima generazione;
6. Delle tecniche che si intende utilizzare per il fissaggio degli strumenti;

EVIDENZIATO che detto parere favorevole è relativo al periodo ottobre/marzo degli anni 2019/2023, anche in periodi di divieto di caccia per un massimo di 20 individui/anno con i mezzi autorizzati ai seguenti inanellatori: Prof Diego RUBOLINI e Sig. Alessandro TEDESCHI;

-che non risulta ancora essere stato istituito l'Osservatorio Faunistico Venatorio Regionale previsto dall'art.7 della citata L.R. n.9/96 e che, pertanto si tiene conto, ai fini del presente provvedimento del solo parere rilasciato dall'ISPRA;

VISTE:

- la Legge Regionale n. 7 del 13.05.1996 e s.m.i., recante: "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale" ed in particolare l'art. 30 che individua compiti e responsabilità del Dirigente di Settore;
- il decreto D.G. n. 9148 del 13 settembre 2021 con cui è stata definita la microorganizzazione di questo Dipartimento e definite le UU.OO. per ciascun Settore;
- la disposizione di servizio protocollo n. 430625 del 7 ottobre 2021 con cui il personale del Settore n. 5 è stato assegnato alle UU.OO. afferenti alla medesima struttura;
- il DPGR n. 189 dell'8 novembre 2021 con il quale si conferisce l'incarico di Dirigente Generale reggente del dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione" della Giunta della Regione Calabria al dott. Giacomo Giovanazzo;
- la disposizione di servizio prot. n. 430625 del 7.10.2021 con cui il Dott. Rocco Gregorio Stranieri è stato individuato quale Responsabile dell'U.O. "Patrimonio faunistico e Caccia" insistente nel Settore n.5;
- la DGR n. 159 del 20 aprile 2022 con cui questo dirigente è stato assegnato al Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione" e il decreto D.G. n. 4811 del 4 maggio 2022 con cui allo stesso è stato conferito l'incarico di Dirigente Reggente ad interim del Settore 5;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

RITENUTO dover procedere al rilascio della relativa autorizzazione;

ATTESTATA, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

Su proposta del Responsabile del Procedimento competente, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto resa dal medesimo responsabile;

DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DI PRENDERE ATTO del parere ISPRA Prot. 58737 del 11/10/2019 in premessa richiamato;

DI AUTORIZZARE il Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano, nelle persone del Prof Diego RUBOLINI e del Sig. Alessandro TEDESCHI, alle catture ed inanellamento, inerente il progetto: "*Cattura temporanea di individui di beccaccia (Scolopax rusticola) nel territorio regionale per gli anni 2019/2023*", per un massimo di 20 individui/anno con i mezzi autorizzati nel suddetto parere;

DI FARE OBBLIGO al Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano di inoltrare all'ISPRA e al Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione" della Regione Calabria, apposita relazione annuale contenente i dati dell'attività svolta dagli inanellatori autorizzati, con l'obbligo da parte della Regione a citare la fonte in caso di utilizzo;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

DI NOTIFICARE all'ISPRA e al Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali dell'Università degli Studi di Milano il presente atto;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n° 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della regione, ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013 n° 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n° 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

Rocco Gregorio Antonio Stranieri

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

BRUNO ZITO

(con firma digitale)